



Comune di Bologna

OdG n.: 157

Pg. n.: 24068/2014

Data seduta: 24/02/2014

Data inizio vigore: 23/03/2014

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

Odg.n. 261 Pg.n. 106732/2018 Data seduta 04/04/2018 Data inizio vigore 04/04/2018 testo totalmente consolidato.

Regolamento per la concessione delle civiche onorificenze

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione delle civiche onorificenze, quali forme di speciale riconoscimento del Comune di Bologna a cittadine e cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di nazionalità, di sesso e di religione, che, con il loro impegno per il dialogo fra popoli e culture diverse, per la difesa delle libertà fondamentali dell'individuo, per la salvaguardia dell'ambiente e del pianeta, per la ricerca in campo medico e scientifico e per il progresso umano, civile ed economico, per il loro impegno nel campo dell'arte e della cultura, si siano particolarmente distinti, divenendo esempio e riferimento per la comunità.

2. Nella concessione delle onorificenze il Comune di Bologna valorizza il patrimonio umano, culturale, sociale, di sensibilità e professionalità, espresso da entrambi i generi, che rappresenta occasione di arricchimento dell'intera città, in attuazione dell'art. 2, comma 4, dello Statuto comunale. Nello specifico ambito delle onorificenze di propria competenza, il Consiglio comunale si adopera per promuovere pari opportunità tra donne e uomini.

3. A tal fine, sono istituite le seguenti onorificenze:

- Cittadinanza onoraria
- Archiginnasio d'oro
- Il Portico
- Nettuno d'oro
- Turrina d'argento
- Medaglia al merito civico "Giorgio Guazzaloca"

Art. 2 - Cittadinanza onoraria

1. La Cittadinanza onoraria costituisce il riconoscimento per le persone fisiche, non iscritte nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune di Bologna, che si siano distinte particolarmente per iniziative a carattere culturale, sociale, filantropico o nell'ambito della tutela dei diritti umani.

2. La proposta di attribuzione della Cittadinanza onoraria, corredata della biografia della persona, può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri comunali. La proposta può essere inoltrata al Sindaco da enti e singoli cittadini, che intendano segnalare soggetti ritenuti degni del riconoscimento.

3. Il conferimento della Cittadinanza onoraria è approvato dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Il conferimento può essere disposto solo se la persona da insignire è ancora in vita.

4. Il Sindaco consegna al beneficiario una pergamena, che ne attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della città, nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio comunale, nella sala del Consiglio.

5. La Cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Art. 3 - Albo delle Cittadine e dei Cittadini onorari

1. E' istituito l'Albo delle Cittadine e dei Cittadini onorari di Bologna, nel quale sono iscritti coloro ai quali è stata conferita la Cittadinanza onoraria.

2. L'Albo contiene i dati anagrafici dei beneficiari e gli estremi del provvedimento di concessione ed è curato dal Gabinetto del Sindaco.

Art. 4 - Revoca

1. Incorre nella revoca della Cittadinanza onoraria l'insignito che se ne renda indegno.
2. La revoca è approvata dal Consiglio comunale, con la maggioranza di cui al precedente art. 2, comma 3. Essa può essere disposta solo se la persona insignita è ancora in vita.

Art. 5 - Archiginnasio d'oro

1. L'Archiginnasio d'oro costituisce il maggior riconoscimento a personalità del mondo dell'arte, della cultura e della scienza.
2. Esso è assegnato annualmente, ove ne ricorrano gli estremi.
3. La proposta di conferimento, corredata della biografia della persona, può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri comunali. La proposta può essere inoltrata al Sindaco da enti e singoli cittadini, che intendano segnalare soggetti ritenuti degni del riconoscimento.
4. Il conferimento dell'Archiginnasio d'oro è approvato dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
5. L'onorificenza consiste in una riproduzione dorata della facciata del Palazzo dell'Archiginnasio, e viene consegnata da parte del Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale, da tenersi nella sala dello Stabat Mater.

Art. 6 - Il Portico

1. Il Portico è il riconoscimento assegnato, di norma annualmente, a persone, ad associazioni, comitati di cittadini, enti, istituzioni e aziende che si siano particolarmente distinti nella promozione, a livello nazionale, del senso civico, nonché della Città di Bologna.
2. La proposta di conferimento, può essere avanzata dal Presidente del Consiglio comunale o da almeno un terzo dei Consiglieri comunali. La proposta può essere inoltrata al Presidente del Consiglio comunale da enti e singoli cittadini, che intendano segnalare soggetti ritenuti degni del riconoscimento.
3. Il conferimento de "Il Portico" è approvato dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. L'onorificenza consiste in una targa raffigurante i Portici cittadini. La cerimonia è organizzata nell'aula del Consiglio Comunale, a cura dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

Art. 7 - Nettuno d'oro

1. Il Nettuno d'oro è il riconoscimento assegnato - di norma annualmente e ove ne ricorrano gli estremi - per meriti artistici, scientifici, nel campo del sapere e della conoscenza, a persone, aziende, associazioni ed istituzioni, che abbiano onorato con la propria attività pubblica o privata, la città di Bologna.
2. Il conferimento del Nettuno d'oro è deciso con decreto del Sindaco, sentita la Giunta comunale. Il Sindaco informa il Consiglio comunale prima della cerimonia.
3. La consegna dell'onorificenza al beneficiario avviene da parte del Sindaco, nel corso di una cerimonia ufficiale.
4. L'onorificenza consiste nella riproduzione dorata della statua del Nettuno dello scultore Jean De Boulogne, detto il Giambologna.

Art. 8 - Turrta d'argento

1. La Turrta d'argento è il riconoscimento assegnato - di norma annualmente e ove ne ricorrano gli estremi - a persone, aziende, associazioni ed istituzioni, che abbiano contribuito al progresso della città di Bologna.
2. La concessione della Turrta d'argento è decisa con decreto del Sindaco. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale la consegna dell'onorificenza con congruo anticipo.
3. L'onorificenza consiste in una riproduzione argentata della città con mura e torri in epoca medievale.

Art. 9 - Medaglia al merito civico "Giorgio Guazzaloca"

1. La Medaglia al merito civico "Giorgio Guazzaloca" è il riconoscimento assegnato, ove ne ricorrano gli estremi, a persone che con il loro impegno si siano particolarmente distinte nella cura e nella rigenerazione dei beni comuni o con azioni e comportamenti a favore della comunità, divenendo un esempio virtuoso ed un riferimento per l'intera comunità.
2. La concessione è decisa con decreto del Sindaco. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale la consegna dell'onorificenza con congruo anticipo.
3. L'onorificenza consiste in una medaglia d'argento riportante lo stemma del Comune di Bologna e la dicitura "al merito civico".

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione.

Art. 11 - Norma finale

Con l'adozione del presente regolamento risultano soppressi tutti i riconoscimenti, premi, onorificenze precedentemente istituiti.